

Asti - 8 novembre 2023

USR Piemonte – Ambito territoriale Alessandria-Asti

PEI
e
VALUTAZIONE

Flavio Fogarolo

flavio@flaviofogarolo.it

Asti - 8 novembre 2023

USR Piemonte – Ambito territoriale Alessandria-Asti

Cosa cambia con il nuovo PEI

Valutazione degli apprendimenti e personalizzazione

Studenti con disabilità

La sezione 8 del nuovo PEI della sec. di 2° grado

Passaggio da programmazione ordinaria a differenziata e viceversa

La progettazione personalizzata per gli studenti più gravi

Studenti con DSA e altri BES

Principi generali e normativa

Norme specifiche sugli Esami di Stato

Flavio Fogarolo

flavio@flaviofogarolo.it

2015

L. 107/2015 Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.

Erano previsti nove decreti delegati di cui otto sono stati approvati nel 2017, tra questi quello sull'inclusione scolastica.

2017

DLgs 66/2017 Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità

Nel 2017 vengono approvati 8 decreti delegati (manca ancora quello sul testo unico). Il 66 viene da subito fortemente contestato e di fatto accantonato.

2019

DLgs 96/2019 Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66

Viene modificato, e in parte riscritto, il DLgs 66. Tra le novità più rilevanti la costituzione del GLO che assume un ruolo fondamentale nell'assegnazione delle risorse. Viene incaricato il ministero di elaborare un modello nazionale per il PEI

2020

Decreto interministeriale 182/2020 Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato

Primo importante decreto attuativo del DLgs 66 emanato dal Ministero dell'Istruzione.

2021

Sentenza TAR Lazio Annulla il Decreto I. 182

2022

Sentenza Consiglio di Stato Annulla la sentenza del TAR.

2023

Decreto correttivo 153 e PEI in formato digitale

Novità reali

Novità percepite

Nuovo PEI

Non tutto quel che sembra nuovo lo è
realmente...

Novità percepite	Era così dal
I genitori partecipano alla redazione del PEI	1992
Il PEI va redatto nei primi mesi dell'anno scolastico	1994
I risultati del PEI vanno verificati a fine anno	1994
Chi approva il PEI quantifica le risorse necessarie	2006
Il PEI, con la proposte delle risorse, va approvato prima dell'inizio dell'anno scolastico	2006
Si indicano nel PEI gli obiettivi di tutte le discipline perché la valutazione è riferita ad esso	2009
Anche il voto sul comportamento è riferito al PEI e vi devono essere specificati gli obiettivi	2009

Novità reali

La responsabilità della redazione del PEI è **solo della scuola**, non più «congiunta» scuola - ASL

Viene istituito un **gruppo di lavoro formale** chiamato GLO con il compito di elaborare e approvare il PEI, verificare il processo di inclusione, proporre le risorse necessarie

Tutti gli insegnanti della classe e gli operatori di assistenza sono membri del GLO e partecipano alla redazione del PEI

Si adotta di un **modello di PEI unico nazionale**

Marcata **attenzione al contesto**: barriere e facilitatori

Perché è indispensabile un PEI realmente e responsabilmente condiviso?

Per gli alunni con disabilità il percorso scolastico viene personalizzato, anche in modo radicale, e spesso vengono meno tutti i riferimenti standard del nostro sistema di istruzione.

Legge 104/92 art. 12 c. 3:

L'integrazione scolastica ha come obiettivo

lo sviluppo delle potenzialità

della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.

Perché è indispensabile un PEI realmente e responsabilmente condiviso?

Per garantire una progettazione individualizzata equa ed efficace è indispensabile:

**Condividere
le decisioni**

**Verificare
i risultati**

**Evitare
la delega!**

**Evitare
l'autoreferenzialità!**

Perché è indispensabile un PEI realmente e responsabilmente condiviso?

Come cambiano condivisione e verifica con il nuovo PEI:

Legge 104 del 1992
e atto di indirizzo DPR 24/2/94

Diceva la norma:

PDF e PEI vanno redatti *congiuntamente* da **ASL e scuola**, con la *collaborazione* dei genitori. Il PEI va **verificato in più momenti dell'anno scolastico**.

Nella realtà:

- è **inapplicata** quasi ovunque, fin da subito, **la verifica condivisa**;
- in molte zone d'Italia le **ASL non partecipano a nessun incontro**;
- i **genitori** spesso **vengono esclusi**;
- è molto diffusa la **delega totale** al solo insegnante di sostegno.

Perché

Come ca

Diceva la
PDF e PEI
scuola, co
verificato

Nella rea
- è inappl
- in molte
- i genitor
- è molto c

Ma non dimentichiamo che:

- Nel 1992 c'erano nelle nostre scuole **100.000** alunni con disabilità (1% della popolazione scolastica), adesso sono **310.000** (4,4%).
- Dal 1992 gli insegnanti di sostegno sono passati da **50.000** a oltre **200.000**, mentre gli specialisti delle ASL sono rimasti più o meno gli stessi.
- Nel 1992 non venivano certificati alunni con **DSA** e altri **BES**.
- Sono enormemente aumentati specialisti e terapeuti privati.

Perché è indispensabile un PEI realmente e responsabilmente condiviso?

Come cambiano condivisione e verifica con il nuovo PEI:

DLgs 66 del 2017
e modifiche del DLgs 96/19

Viene istituito il **GLO**, Gruppo di Lavoro Operativo «al fine della definizione dei PEI e della verifica del processo di inclusione, compresa la proposta di quantificazione di ore di sostegno e delle altre **misure di sostegno**» L. 104/92 art. 15 c. 10 modif. dal DLgs 96/19.

Perché è indispensabile un PEI realmente e responsabilmente condiviso?

Come cambiano condivisione e verifica con il nuovo PEI:

DLgs 66 del 2017 e modifiche del DLgs 96/19

Finisce la gestione congiunta tra scuola e ASL:

- la responsabilità operativa è tutta della scuola;
- sui contenuti del PEI e sulla sua verifica decide il GLO di cui fanno parte *anche* singoli specialisti dell'ASL;
- la partecipazione agli incontri degli specialisti dell'ASL non è indispensabile, ma l'Unità di Valutazione Multidisciplinare deve garantire al GLO il necessario supporto.

L. 104/92 art. 15 c. 10 modif. dal DLgs 96/19.

Il GLO – Gruppo di Lavoro Operativo

Nuovo art. 15 della L. 104/92 c. 10

10 - **Al fine della definizione dei PEI e della verifica del processo di inclusione, compresa la proposta di quantificazione di ore di sostegno e delle altre misure di sostegno**, tenuto conto del profilo di funzionamento, presso ogni Istituzione scolastica sono costituiti i Gruppi di Lavoro Operativo per l'inclusione dei singoli alunni con disabilità.

Il GLO – Gruppo di Lavoro Operativo

Nuovo art. 15 della L. 104/92 c. 10

10 – [...] Ogni Gruppo di lavoro operativo **è composto dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe**, con la **partecipazione dei genitori** della bambina o del bambino, dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente con disabilità, o di chi esercita la responsabilità genitoriale, **delle figure professionali specifiche, interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con la bambina o il bambino, l'alunna o l'alunno, la studentessa o lo studente con disabilità** nonché con **il necessario supporto dell'unità di valutazione multidisciplinare.**

Il GLO – Gruppo di Lavoro Operativo

Nuovo art. 15 della L. 104/92 c. 11

11. All'interno del Gruppo di Lavoro Operativo, di cui al comma 10, **è assicurata la partecipazione attiva degli studenti con accertata condizione di disabilità** in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica nel rispetto del principio di autodeterminazione.

Asti - 8 novembre 2023

USR Piemonte – Ambito territoriale Alessandria-Asti

Cosa cambia con il nuovo PEI

Valutazione degli apprendimenti e personalizzazione

Studenti con disabilità

La sezione 8 del nuovo PEI della sec. di 2° grado

Passaggio da programmazione ordinaria a differenziata e viceversa

La progettazione personalizzata per gli studenti più gravi

Studenti con DSA e altri BES

Principi generali e normativa

Norme specifiche sugli Esami di Stato

Flavio Fogarolo

flavio@flaviofogarolo.it

**La valutazione degli
apprendimenti è un
diritto.**

Per tutti gli alunni.

La **valutazione degli apprendimenti** è una componente indispensabile di qualsiasi attività di insegnamento intenzionale e questo vale certamente anche in caso di disabilità.

Per questo è importante sottolineare che ogni alunno, anche con disabilità grave, e la sua famiglia hanno diritto a veder seriamente valutati i risultati dell'azione educativa e didattica svolta a scuola.

Si può mettere 5 in pagella, ad un alunno con disabilità?

Dire che la valutazione degli apprendimenti non può essere negativa è come dire che si tratta di una valutazione fittizia: si fa finta di valutare, in realtà si è già deciso in partenza che va tutto bene così.

Non solo è falso, ma è scorretto verso gli alunni con disabilità e con BES in generale perché una seria valutazione degli apprendimenti è indispensabile per un altrettanto serio processo di insegnamento intenzionale. La valutazione è un diritto per tutti, soprattutto in caso di disabilità, quando l'apprendimento è riferito a una programmazione personalizzata, e quindi senza possibilità di confronto con degli standard o con altri livelli di riferimento.

Il rischio che si passi per loro da "far finta di valutare" a "far finta di insegnare" è alto e sempre in agguato. E va contrastato in ogni modo.

Quindi ben vengano i voti. E se sono negativi si vedrà come rimediare, come per tutti.

La valutazione di tutti gli alunni, compresi quelli con disabilità e altri BES, è compito degli insegnanti della classe:

- di tutti gli insegnanti,**
- solo degli insegnanti.**

Tutti gli insegnanti titolari della classe dell'alunno con disabilità sono **corresponsabili** dell'attuazione del PEI ed hanno quindi il compito di valutare i risultati dell'azione didattica-educativa.

La valutazione non può mai essere delegata al solo insegnante di sostegno.

Solo gli insegnanti possono valutare gli apprendimenti. Gli altri membri del GLO (gruppo operativo del PEI) possono valutare, assieme alla scuola, l'efficacia delle azioni didattiche – educative attivate, non gli apprendimenti raggiunti.

Valutazione degli apprendimenti e personalizzazione

**Elementi della valutazione da considerare
in ogni personalizzazione:**

Contenuti

cosa valutiamo

Metodi

come valutiamo

Criteri

quando l'esito è positivo

Espressione

come si comunicano i risultati

Valutazione e pers

Elementi della valutazione in ogni personalizzazione

Contenuti
cosa valutiamo

Metodi
come valutiamo

Criteri
quando l'esito è positivo

Espressione
come si comunicano i risultati

In caso di disabilità **la valutazione è riferita alla programmazione individualizzata (PEI)** e i contenuti da valutare possono essere liberamente personalizzati.

Per gli alunni con DSA e altri BES gli obiettivi da raggiungere sono quelli previsti per tutti ma possono essere necessari **adattamenti temporanei** da superare prima degli esami di Stato.

Valutazione e per

Elementi della valuta in ogni personalizzazi

Contenuti
cosa valutiamo

Metodi
come valutiamo

Criteri
quando l'esito è posit

Espression
come si comunicano i ris

Riguardano il **tipo di verifica**, la modalità di **somministrazione** delle prove, i **tempi** assegnati, l'uso di **strumenti compensativi**, **supporti** e **facilitazioni** per un'autonomia parziale, adozione di prove diverse per verificare il raggiungimento degli stessi obiettivi (ossia **equipollenti**) ecc.

Personalizzare i metodi è prassi comune per tutti gli alunni con **disabilità**, **DSA** e **altri bisogni educativi speciali**.

Al momento dell'esame di Stato possono essere previste delle limitazioni per certe tipologie di BES.

Elementi
in ogni

Esempi di modalità di verifica personalizzate

- possibilità di assegnare **tempi più lunghi**;
- **riduzione per numero o dimensioni delle verifiche proposte** se non è possibile assegnare tempi aggiuntivi;
- **adattamento della tipologia di prova**: colloquio orale anziché prova scritta, a domande chiuse anziché aperte, verifiche strutturate (domande a risposta multipla, vero/falso, testo a completamento etc.) o semistrutturate etc.;
- **interventi di assistenza o supporto** di vario tipo, più o meno determinanti nell'esito della prestazione, secondo i casi;
- uso di **strumenti compensativi**, nel senso più ampio del termine e comprendendo quindi tutto quello che può servire per ridurre le difficoltà esecutive di qualsiasi tipo, comprese quelle di memorizzazione, organizzazione ed espressione dei contenuti e delle competenze da verificare;
- sistemi di **compensazione tra modalità diverse** di verifica, in particolare tra scritto e orale, tra una prova strutturata e non strutturata etc., assicurandosi che un'eventuale difficoltà di svolgimento non derivi dalla mancata comprensione delle consegne o da difficoltà esecutiva nell'applicazione di procedure.

come si comunicano i risultati di BES.

Valutazione degli apprendimenti e personalizzazione

Elementi della valutazione da considerare in ogni personalizzazione

Contenuti

cosa valutiamo

Metodi

come valutiamo

Criteri

quando l'esito è positivo

Espressione

come si comunicano i risultati

Si indica quale **risultato è ritenuto adeguato** affinché la prova o verifica sia superata specificando anche la prestazione assegnata ai giudizi o voti numerici e quali elementi aggiuntivi andranno considerati (ad esempio: valorizzare lo sforzo, tenere maggiormente in considerazione alcune prestazioni rispetto ad altre...).

Valutazione degli apprendimenti e personalizzazione

Elementi della valutazione da considerare in ogni personalizzazione:

Contenuti

cosa valutiamo

Metodi

come valutiamo

Criteri

quando l'esito è positivo

Espressione

come si comunicano i risultati

La modalità di espressione non è personalizzabile: **per tutti gli alunni la valutazione degli apprendimenti va espressa con giudizi sintetici** (alla primaria) **o voto numerico in decimi** (alla secondaria).

Asti - 8 novembre 2023

USR Piemonte – Ambito territoriale Alessandria-Asti

Cosa cambia con il nuovo PEI

Valutazione degli apprendimenti e personalizzazione

Studenti con disabilità

La sezione 8 del nuovo PEI della sec. di 2° grado

Passaggio da programmazione ordinaria a differenziata e viceversa

La progettazione personalizzata per gli studenti più gravi

Studenti con DSA e altri BES

Principi generali e normativa

Norme specifiche sugli Esami di Stato

Flavio Fogarolo

flavio@flaviofogarolo.it

Normativa di riferimento

Secondo ciclo

Valutazione degli studenti con disabilità

Secondo ciclo - Riferimenti normativi

DPR 122/09

Regolamento valutazione

Ancora valido per la valutazione intermedia della sec. di 2° grado

DL 62/17

Decreto sulla valutazione

Valutazione intermedia, certificazione competenze, prove Invalsi, esami di Stato 1° ciclo

Esami di Stato 2° ciclo

DL 66/17

Decreto sull'inclusione

Modificato dal DL 96 del 2019

DI 182 del 2020, corretto nel 2023 dal DI 153

Con indicazioni sulla valutazione alunni con disabilità

DPR 122 / 2009 art. 9 comma 1:

La valutazione degli alunni con disabilità certificata nelle forme e con le modalità previste dalle disposizioni in vigore **è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del piano educativo individualizzato** previsto dall'articolo 314, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, **ed è espressa con voto in decimi secondo le modalità e condizioni indicate nei precedenti articoli.**

Valutazione

DPR 122 / 2009 art. 9 comma 1:


La valutazione degli alunni con disabilità certificata nelle forme e con le modalità previste dalle disposizioni in vigore **è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del piano educativo individualizzato** previsto dall'articolo 314, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, **ed è espressa con voto in decimi secondo le modalità e condizioni indicate nei precedenti articoli.**

Cambia il riferimento della valutazione



Vale anche per il comportamento!

Non cambiano le modalità di espressione della valutazione



Il nuovo PEI e la valutazione

Il nuovo PEI e la valutazione

DL 66/17 art. 7 c. 2/d

d) [Il PEI] esplicita le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe, **le modalità di verifica, i criteri di valutazione**, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell'ambito della classe e in progetti specifici, **la valutazione in relazione alla programmazione individualizzata**, nonché gli interventi di assistenza igienica e di base, svolti dal personale ausiliario nell'ambito del plesso scolastico e le risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione secondo le modalità attuative e gli standard qualitativi previsti dall'accordo di cui al c.5-bis dell'art.3;

Il nuovo PEI e la valutazione

DL 66/17 art. 7 c. 2/d

d) [Il PEI] esplicita le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe, **le modalità di verifica, i criteri di valutazione**, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell'ambito della classe e in progetti specifici. **la**

Vanno definite le personalizzazioni necessarie, rispetto alle modalità di verifica adottate nella classe, per assicurare che essa avvenga secondo modalità efficaci ed eque.

Ogni alunno deve essere sempre messo nella condizione di dimostrare quello che sa e sa fare senza essere penalizzato dalla sua disabilità o disturbo.

den art.5,

sionali

5-bis

Il nuovo PEI e la valutazione

DL 66/17 art. 7 c. 2/d

d) [Il PEI] esplicita le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe, **le modalità di verifica, i criteri di valutazione**, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell'ambito della classe e in progetti.

la valutazione individualizzata

igienerica e di
nell'ambito di
da destinare

Descrivere la prestazione attesa per poter affermare che l'obiettivo è stato raggiunto e per definire i differenti livelli di apprendimento.

sionali

comunicazione secondo le modalità attuative e gli standard qualitativi previsti dall'accordo di cui al c.5-bis dell'art.3;

Il nuovo PEI e la valutazione

DL 66/17 art. 7 c. 2/d

d) [Il PEI] esplicita le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe, **le modalità di verifica, i criteri di valutazione**, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell'ambito della classe e in progetti specifici, **la valutazione in relazione alla programmazione individualizzata**, nonché gli interventi di assistenza igienica e di base, **effettuati dal personale ausiliario** nell'ambito del **collegio docenti** e **professionali** da destinare **alla** **comunicazione** **secondo le modalità** **attivate** e gli standard qualitativi previsti dall'accordo di cui al c.5-bis dell'art.3;

**Riferimento ai contenuti
disciplinari di apprendimento**

Il nuovo PEI e la valutazione

DL 66/17 art. 7 c. 2/d

d) [Il PEI] esplicita le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe, **le modalità di verifica, i criteri di valutazione**, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell'ambito della classe e in progetti specifici, **la valutazione in relazione alla programmazione individualizzata**, nonché gli interventi di assistenza igienica e di base, svolti nell'ambito del plesso da destinare all'assistenza alla comunicazione secondo standard qualitativi previsti dall'art.3;

In sostanza, dire che la valutazione degli alunni con disabilità si basa sul PEI, significa tener conto di:

- contenuti**
- metodi**
- criteri**

Asti - 8 novembre 2023

USR Piemonte – Ambito territoriale Alessandria-Asti

Cosa cambia con il nuovo PEI

Valutazione degli apprendimenti e personalizzazione

Studenti con disabilità

La sezione 8 del nuovo PEI della sec. di 2° grado

Passaggio da programmazione ordinaria a differenziata e viceversa

La progettazione personalizzata per gli studenti più gravi

Studenti con DSA e altri BES

Principi generali e normativa

Norme specifiche sugli Esami di Stato

Flavio Fogarolo

flavio@flaviofogarolo.it

Interventi sul percorso curricolare

La sezione 8 del nuovo modello di PEI, dedicata agli **interventi sul percorso curricolare**, è quella che più di tutte si differenzia in base al grado di scuola.

		<i>Infanzia</i>	<i>Primaria</i>	<i>Sec.1°gr.</i>	<i>Sec.2°gr</i>
1	Organizzazione generale delle attività di supporto individuale	✓	✓	✓	✓
2	Progettazione disciplinare Contenuti, modalità e criteri di valutazione		✓	✓	✓
3	Indicazioni sulla validità del percorso di studio ai fini del diploma				✓
4	Valutazione del comportamento Obiettivi e criteri		✓	✓	✓

Il DI 153 del 2023 ha spostato la modalità di verifica nella progettazione disciplinare

Interventi sul percorso curricolare

Corresponsabilità educativa

Chi fa cosa.

Indispensabile soprattutto progettare gli interventi da attivare quando non c'è l'insegnante di sostegno.

		<i>Infanzia</i>	<i>Primaria</i>	<i>Sec.1°gr.</i>	<i>Sec.2°gr</i>
1	Organizzazione generale delle attività di supporto individuale	✓	✓	✓	✓
2	Progettazione disciplinare Contenuti, modalità e criteri di valutazione		✓	✓	✓
3	Indicazioni sulla validità del percorso di studio ai fini del diploma				✓
4	Valutazione del comportamento Obiettivi e criteri		✓	✓	✓

Interventi sul percorso curricolare

Corresponsabilità educativa

Cosa imparerà in ogni materia.

È su questi obiettivi che sarà valutato, in base ai criteri definiti per lui.

Prestazioni attese: cosa deve saper fare per poter dire che l'obiettivo è stato raggiunto?

Con il DI 153/23 entrano qui anche le modalità di verifica

		<i>Infanzia</i>	<i>Primaria</i>	<i>Sec.1°gr.</i>	<i>Sec.2°gr</i>
1	Organizzazione generale delle attività di supporto individuale	✓	✓	✓	✓
2	Progettazione disciplinare Contenuti, modalità e criteri di valutazione		✓	✓	✓
3	Indicazioni sulla validità del percorso di studio ai fini del diploma				✓
4	Valutazione del comportamento Obiettivi e criteri		✓	✓	✓

Interventi sul percorso curricolare

Corresponsabilità educativa

Validità del percorso

Specificare in modo chiaro e trasparente se i contenuti e le verifiche portano al conseguimento del diploma finale.

		<i>Infanzia</i>	<i>Primaria</i>	<i>Sec.1°gr.</i>	<i>Sec.2°gr</i>
1	Organizzazione generale delle attività di supporto individuale	✓	✓	✓	✓
2	Progettazione disciplinare Contenuti, modalità e criteri di valutazione		✓	✓	✓
3	Indicazioni sulla validità del percorso di studio ai fini del diploma				✓
4	Valutazione del comportamento Obiettivi e criteri		✓	✓	✓

Interventi sul percorso curricolare

Corresponsabilità educativa

		<i>Infanzia</i>	<i>Primaria</i>	<i>Sec.1°gr.</i>	<i>Sec.2°gr</i>
1	Organizzazione generale delle attività di supporto individuale	✓	✓	✓	✓
2	Progettazione disciplinare Contenuti, modalità e criteri di valutazione		✓	✓	✓
3	Indicazioni sulla validità del percorso di studio ai fini del diploma				✓
4	Valutazione del comportamento Obiettivi e criteri		✓	✓	✓

Valutazione del comportamento

Se necessario, si indicano obiettivi e criteri di valutazione personalizzati.

Interventi sul percorso curricolare

Dal modello della scuola Sec. 2° grado

8. Interventi sul percorso curricolare

8.1 Modalità di sostegno didattico e ulteriori interventi di inclusione

(anche con riferimento ad interventi di orientamento scolastico)

8.2 Progettazione disciplinare

8.1 Modalità di sostegno didattico e ulteriori interventi di inclusione

Discip

In questa sezione, di carattere generale, è prevista l'indicazione degli interventi attivati per tutte le discipline, nonché le strategie e gli strumenti necessari a supporto degli apprendimenti, operando un'opportuna distinzione sia rispetto agli interventi educativi definiti nella Sezione 5, in base alle dimensioni previste nel Profilo di Funzionamento, sia rispetto agli interventi sul contesto descritti nella Sezione 7.

È necessario esplicitare, altresì, in che modo viene utilizzata la risorsa del sostegno di classe e quali azioni sono previste da parte del consiglio di classe in assenza di tale risorsa, coerentemente con quanto riportato nella Sezione 9-*Organizzazione generale del progetto di inclusione e utilizzo delle risorse*.

Dalle Linee Guida pag. 34

Disciplina:

- A – Segue la progettazione didattica della classe e si applicano gli stessi criteri di valutazione
- B – Rispetto alla progettazione didattica della classe sono applicate le seguenti personalizzazioni in relazione agli obiettivi specifici di apprendimento (conoscenze, abilità).

Interventi sul percorso curricolare

Dal modello delle scuole Sec 2° grado

Per la prima volta viene specificato, disciplina per disciplina, se il percorso seguito è **valido per il diploma** o è **differenziato**.

8. Interventi sul percorso

8.1 Modalità di sostegno didattico

(anche con riferimento ad interventi)

8.2 Progettazione disciplinare

Disciplina: <hr/>	<input type="checkbox"/> A – Segue la progettazione didattica della classe e si applicano gli stessi criteri di valutazione <input type="checkbox"/> B – Rispetto alla progettazione didattica della classe sono applicate le seguenti personalizzazioni in relazione agli obiettivi specifici di apprendimento (conoscenze, abilità, competenze), alle strategie, alle metodologie didattiche, alle modalità di verifica e ai criteri di valutazione: ... con verifiche identiche [] equipollenti [] <input type="checkbox"/> C – Segue un percorso didattico differenziato con verifiche [] non equipollenti [indicare la o le attività alternative svolte in caso di differenziazione della didattica.....]
Disciplina:	<input type="checkbox"/> A – Segue la progettazione didattica della classe e si applicano gli stessi criteri di valutazione <input type="checkbox"/> B – Rispetto alla progettazione didattica della classe sono applicate le seguenti personalizzazioni in relazione agli obiettivi specifici di apprendimento (conoscenze, abilità, competenze), alle strategie, alle metodologie didattiche, alle modalità di verifica e ai criteri di valutazione: ...

Interventi sul percorso curricolare

Dal modello della scuola Sec. 2° grado

8. Interventi sul percorso curricolare

8.1 Modalità

(anche con

Opzione A:

Stessa progettazione della classe, **stessi** criteri di valutazione e **stesse** modalità di verifica.

8.2 Progettazione disciplinare

Disciplina: <hr/>	<input type="checkbox"/> A – Segue la progettazione didattica della classe e si applicano gli stessi criteri di valutazione <input type="checkbox"/> B – Rispetto alla progettazione didattica della classe sono applicate le seguenti personalizzazioni in relazione agli obiettivi specifici di apprendimento (conoscenze, abilità, competenze), alle strategie, alle metodologie didattiche, alle modalità di verifica e ai criteri di valutazione: ... con verifiche identiche [] equipollenti [] <input type="checkbox"/> C – Segue un percorso didattico differenziato con verifiche [] non equipollenti [indicare la o le attività alternative svolte in caso di differenziazione della didattica.....]
Disciplina:	<input type="checkbox"/> A – Segue la progettazione didattica della classe e si applicano gli stessi criteri di valutazione <input type="checkbox"/> B – Rispetto alla progettazione didattica della classe sono applicate le seguenti personalizzazioni in relazione agli obiettivi specifici di apprendimento (conoscenze, abilità,

Inte

Dal

Opzione B:

Si specificano quali personalizzazioni vanno applicate agli obiettivi di questa disciplina, che **possono comportare riduzioni e adattamenti ritenuti compatibili con la validità del percorso di studi previsto**. Si può ipotizzare, in analogia alle misure dispensative degli studenti con DSA, **la dispensa da prestazioni non essenziali**. Le prove di verifica somministrate possono essere **identiche** a quelle della classe o **equipollenti**, ossia dello stesso valore. I criteri di verifica possono essere personalizzati, ma senza compromettere l'equipollenza.

A seguito delle modifiche introdotte dal DI 153/23 vanno specificate qui anche le **modalità di verifica personalizzate** previste.

Disciplina: <hr/>	<input type="checkbox"/> A – Segue la progettazione didattica della classe e si applicano gli stessi criteri di valutazione <input type="checkbox"/> B – Rispetto alla progettazione didattica della classe sono applicate le seguenti personalizzazioni in relazione agli obiettivi specifici di apprendimento (conoscenze, abilità, competenze), alle strategie, alle metodologie didattiche, alle modalità di verifica e ai criteri di valutazione: ... con verifiche identiche [] equipollenti [] <input type="checkbox"/> C – Segue un percorso didattico differenziato con verifiche [] non equipollenti [indicare la o le attività alternative svolte in caso di differenziazione della didattica.....]
Disciplina:	<input type="checkbox"/> A – Segue la progettazione didattica della classe e si applicano gli stessi criteri di valutazione <input type="checkbox"/> B – Rispetto alla progettazione didattica della classe sono applicate le seguenti personalizzazioni in relazione agli obiettivi specifici di apprendimento (conoscenze, abilità, ...)

Inte

Dal

Sulle opzioni A e B:

La distinzione è puramente operativa e non va assolutamente intesa come una scala di valori. Lo studente ha diritto ad essere valutato applicando tutte le personalizzazioni ritenute per lui eque e necessarie che, per trasparenza e garanzia, vanno esplicitate nel PEI. Se in una materia non serve nessuna personalizzazione si seleziona l'opzione A e basta una crocetta. Negli altri casi, qualsiasi sia la personalizzazione prevista (contenuti, modalità o criteri) essa va esplicitata selezionando l'opzione B e descrivendola compilando l'apposito spazio.

8.2 Progettazione disciplinare

Disciplina: <hr/>	<input type="checkbox"/> A – Segue la progettazione didattica della classe e si applicano gli stessi criteri di valutazione <input type="checkbox"/> B – Rispetto alla progettazione didattica della classe sono applicate le seguenti personalizzazioni in relazione agli obiettivi specifici di apprendimento (conoscenze, abilità, competenze), alle strategie, alle metodologie didattiche, alle modalità di verifica e ai criteri di valutazione: ... <p style="text-align: center;">con verifiche identiche [] equipollenti []</p> <input type="checkbox"/> C – Segue un percorso didattico differenziato <p style="text-align: center;">con verifiche [] non equipollenti</p> [indicare la o le attività alternative svolte in caso di differenziazione della didattica.....]
Disciplina:	<input type="checkbox"/> A – Segue la progettazione didattica della classe e si applicano gli stessi criteri di valutazione <input type="checkbox"/> B – Rispetto alla progettazione didattica della classe sono applicate le seguenti personalizzazioni in relazione agli obiettivi specifici di apprendimento (conoscenze, abilità,

Interventi sul percorso curricolare

Dal m

Opzione C:

Con questa opzione, **il percorso è differenziato** e le verifiche proposte, salvo casi particolari, saranno di conseguenza non equipollenti.

8.

8.1

Anche se il percorso è differenziato è importante ribadire che **vanno ugualmente indicati gli obiettivi disciplinari previsti** e i relativi criteri di valutazione, ossia quali sono le prestazioni attese per poter affermare che l'obiettivo è stato raggiunto e come assegnare i livelli di apprendimenti più elevati.

8.2

Disciplina:

A – Segue la progettazione didattica della classe e si applicano gli stessi criteri di valutazione

B – Rispetto alla progettazione didattica della classe sono applicate le seguenti personalizzazioni in relazione agli obiettivi specifici di apprendimento (conoscenze, abilità, competenze), alle strategie, alle metodologie didattiche, alle modalità di verifica e ai criteri di valutazione: ...

con verifiche identiche [] equipollenti []

C – Segue un percorso didattico differenziato

con verifiche [] non equipollenti

[indicare la o le attività alternative svolte in caso di differenziazione della didattica.....]

Disciplina:

A – Segue la progettazione didattica della classe e si applicano gli stessi criteri di valutazione

B – Rispetto alla progettazione didattica della classe sono applicate le seguenti personalizzazioni in relazione agli obiettivi specifici di apprendimento (conoscenze, abilità, competenze), alle strategie, alle metodologie didattiche, alle modalità di verifica e ai criteri di valutazione: ...

Interventi sul percorso curricolare

Dal modello della scuola Sec. 2° grado

Sintesi unica finale:

La Studentessa/lo Studente segue un percorso didattico di tipo:

- A ordinario
- B personalizzato (con prove equipollenti)
- C differenziato

Interventi sul pe

Dal modello della s

Sintesi unica finale:

La Studentessa/lo Studente segue un percorso

- A **ordinario**
- B **personalizzato** (con prove equipollenti)
- C **differenziato**

I percorsi 1 e 2 portano al rilascio di un regolare diploma.

Con il percorso 3 si consegue l'attestato dei crediti formativi.

La valutazione di sintesi è condizionata dalle opzioni definite per ciascuna materia nei riquadri precedenti (8.2):

A - **ordinario**: in tutte o quasi le discipline è stata selezionata l'opzione A.

B - **personalizzato**: per tutte le discipline è stata selezionata l'opzione A o B.

C - **differenziato**: se anche per una sola disciplina è stata selezionata l'opzione C.

«Gli alunni con disabilità anche grave hanno un “diritto allo studio” ma non anche “al titolo di studio”»

Parere del Consiglio di Stato n. 328 del 1991 citato nelle Linee Guida a pag. 41

A

B

C

I contenuti possono essere

Identici a quelli della classe

Personalizzati, ma con riduzioni e adattamenti su aspetti non essenziali, compatibili con la validità del percorso

Differenziati, in base alle potenzialità dello studente

Le verifiche saranno

Identiche o equipollenti

Identiche o equipollenti

Possono essere anche non equipollenti

Le modalità di verifica possono essere

Liberamente personalizzate, purché si conservi l'equipollenza

Liberamente personalizzate, purché si conservi l'equipollenza

Liberamente personalizzate

I criteri di valutazione saranno

Identici a quelli della classe

Personalizzati in base ai contenuti da valutare, considerando se necessario anche altri fattori

Liberamente personalizzati

Asti - 8 novembre 2023

USR Piemonte – Ambito territoriale Alessandria-Asti

Cosa cambia con il nuovo PEI

Valutazione degli apprendimenti e personalizzazione

Studenti con disabilità

La sezione 8 del nuovo PEI della sec. di 2° grado

Passaggio da programmazione ordinaria a differenziata e viceversa

La progettazione personalizzata per gli studenti più gravi

Studenti con DSA e altri BES

Principi generali e normativa

Norme specifiche sugli Esami di Stato

Flavio Fogarolo

flavio@flaviofogarolo.it

Sulla validità del percorso di studi

La valutazione degli apprendimenti e la validità del percorso di studi (*Linee Guida da pag. 35*).

Tutte le decisioni relative al tipo di percorso rientrano nella valutazione degli apprendimenti e **sono di competenza del Consiglio di classe, non del GLO.**

I genitori possono opporsi al passaggio al percorso differenziato proposto ma, se accettano, negli anni successivi solo il Consiglio di classe, direttamente o con esame, può decidere il ritorno a quello ordinario.

La prima applicazione della programmazione differenziata richiede una formale proposta del Consiglio di classe ai genitori, che successivamente deve essere concordata con loro: essi possono rifiutarla e in questo caso saranno somministrate in tutte le discipline delle prove equipollenti, ossia valide secondo l'ordinaria progettazione dell'indirizzo di studi frequentato, anche se andranno comunque garantite le attività di sostegno e continueranno ad essere applicate tutte le personalizzazioni ai metodi di verifica indicati nel riquadro 8.2.

La scuola deve verificare che siano chiare ai genitori le conseguenze di ogni decisione presa in questo ambito, ossia che cosa comporta l'accettazione del percorso differenziato ma anche quali possono essere i rischi di insuccesso a cui lo studente può andare incontro se deve sostenere valutazioni equipollenti.

Linee Guida pag. 37

Sulla validità del percorso di studi

Norme sul successivo passaggio da percorso differenziato a ordinario

Decreto Intermin. 182/20 modif. dal D.I. 153/23.

Art. 10 bis

Esami integrativi per gli alunni con disabilità frequentanti scuole secondarie di secondo grado

Per gli alunni con disabilità che seguono percorsi didattici differenziati nelle scuole secondarie di secondo grado è ammessa, su richiesta delle famiglie o di chi esercita la responsabilità genitoriale, la possibilità di rientrare in un percorso didattico personalizzato con verifiche equipollenti alle seguenti condizioni:

- a) **superamento di prove integrative**, relative alle discipline e ai rispettivi anni di corso durante i quali è stato seguito un percorso differenziato, **nel caso di parere contrario del consiglio di classe** con decisione assunta a maggioranza;
- b) **senza il previo superamento di prove integrative, nel caso di parere favorevole del consiglio di classe** con decisione assunta a maggioranza.

Sulla validità del percorso di studi

Procedure per il cambio di percorso:

Da ordinario a differenziato

Il Consiglio di classe propone, i genitori possono rifiutare.

Se accettato, il percorso differenziato viene automaticamente confermato negli anni successivi

percorso di tipo:

- 1 ordinario
- 2 personalizzato

percorso di tipo:

- 3 differenziato

Da differenziato a ordinario

I genitori chiedono, il Consiglio di Classe può accogliere o respingere la loro richiesta.

Se la richiesta è respinta, i genitori possono chiedere di far sostenere al figlio un esame integrativo.

Asti - 8 novembre 2023

USR Piemonte – Ambito territoriale Alessandria-Asti

Cosa cambia con il nuovo PEI

Valutazione degli apprendimenti e personalizzazione

Studenti con disabilità

La sezione 8 del nuovo PEI della sec. di 2° grado

Passaggio da programmazione ordinaria a differenziata e viceversa

La progettazione personalizzata per gli studenti più gravi

Studenti con DSA e altri BES

Principi generali e normativa

Norme specifiche sugli Esami di Stato

Flavio Fogarolo

flavio@flaviofogarolo.it

Quale PEI per gli studenti più gravi

Escluso l'esonero *(Nuovo decreto 153/23 art. 10)*

Art. 10

Curricolo dell'alunno

1. Al fine di un ampio coinvolgimento di tutta la componente docente, la progettazione didattica deve tener conto di ulteriori interventi di inclusione attuati sul percorso curricolare della classe e dell'alunno con disabilità, indicando modalità di sostegno didattico, obiettivi, strategie e strumenti nelle diverse aree disciplinari o discipline, a partire dalla scuola primaria. Nel caso in cui le discipline siano aggregate per aree disciplinari, la valutazione degli apprendimenti è sempre espressa per ciascuna disciplina. **Per gli alunni con disabilità che frequentano le scuole secondarie di secondo grado non è previsto l'esonero dall'insegnamento di una o più discipline presenti nel piano di studi.** Nella scuola dell'infanzia tale attività di progettazione, con il concorso di tutti gli insegnanti della sezione, riguarderà interventi educativi nei diversi campi di esperienza, con l'esplicitazione di strategie e strumenti utilizzati.


Quale PEI per gli studenti più gravi

Esonero dalle discipline

Linee Guida versione 2020

Rientrano nell'opzione “C” **le situazioni in cui non sussistono le condizioni neppure per una progettazione disciplinare ridotta** e non è possibile, se non con forzature eccessive e inopportune, definire obiettivi didattici sui quali si possa poi esprimere una seria valutazione degli apprendimenti.

In questi casi si può decidere l'esonero totale dall'insegnamento di tale disciplina, per cui non sono previsti obiettivi disciplinari da raggiungere e, non essendoci di conseguenza valutazione, non si definiscono i relativi criteri.



Quale PEI per gli studenti più gravi

Esonero dalle discipline

Linee Guida versione 2020

Rientrano nell'opzione “C” **le situazioni in cui non sussistono le condizioni neppure per una progettazione disciplinare ridotta** e non è possibile, se non con forzature eccessive e inopportune, definire obiettivi didattici sui quali si possa poi esprimere una seria valutazione degli apprendimenti.

In questi casi si può decidere l'esonero totale dall'insegnamento di tale disciplina, per cui non sono previsti obiettivi disciplinari da raggiungere e, non essendoci di conseguenza valutazione, non si definiscono i relativi criteri.

Linee Guida versione 2023

Nell'opzione “C” **rientrano le situazioni in cui non sussistono le condizioni per una progettazione disciplinare ridotta e non è possibile definire obiettivi didattici equipollenti** a quelli curricolari sui quali si possa poi esprimere una valutazione ordinaria degli apprendimenti.

In questi casi si può decidere per un percorso differenziato nell'insegnamento di una o più discipline, per le quali, non essendoci valutazione specifica, si definiscono le modalità di verifica degli obiettivi raggiunti descritti nel PEI.

Asti - 8 novembre 2023

USR Piemonte – Ambito territoriale Alessandria-Asti

Cosa cambia con il nuovo PEI

Valutazione degli apprendimenti e personalizzazione

Studenti con disabilità

La sezione 8 del nuovo PEI della sec. di 2° grado

Passaggio da programmazione ordinaria a differenziata e viceversa

La progettazione personalizzata per gli studenti più gravi

Studenti con DSA e altri BES

Principi generali e normativa

Norme specifiche sugli Esami di Stato

Flavio Fogarolo

flavio@flaviofogarolo.it

Signora, se non porta a scuola
un certificato medico noi
dobbiamo per forza trattare
suo figlio come tutti gli altri!



DPR 8 marzo 1999, n. 275

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche

Art. 4

2. Nell'esercizio dell'autonomia didattica le istituzioni scolastiche **regolano i tempi dell'insegnamento e dello svolgimento** delle singole discipline e attività nel modo più adeguato al tipo di studi e **ai ritmi di apprendimento degli alunni.**

A tal fine le istituzioni scolastiche **possono adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune** e tra l'altro:

...

A scuola non ci sono gli alunni con

1999 DPR 275

La scuola autonoma può applicare qualsiasi flessibilità didattica per raggiungere il successo formativo di tutti.

2010 Legge 170

2011 DM 5669 e Linee Guida DSA

Riconosce il diritto ad una didattica individualizzata e personalizzata, con coerenti modalità di valutazione, agli alunni con **DSA - Disturbi Specifici di Apprendimento** formalmente certificati.

2012 Direttiva BES

2013 CM n. 8 e note successive

Con vari pronunciamenti il MIUR si preoccupa degli alunni in difficoltà non tutelati dalle leggi 104/92 o 170/10 e afferma che anche per loro le scuole **devono attivare percorsi personalizzati**. Riconosce **l'autonomia dei Consigli di Classe** nella scelta dello strumento di programmazione (PDP o non PDP), fatto salvo **l'obbligo di fornire risposte ai bisogni**.

Nessuna norma primaria, purtroppo

**Si può personalizzare
anche la valutazione?**

Se sì, fino a che punto?

Alunno con BES certificati proveniente da contesto socio-familiare complesso, per il quale è stato stilato un PDP.

È possibile differenziare i contenuti?

Esempio: la classe (scuola media) studia le potenze o il teorema di Pitagora e lui studia le addizioni e le sottrazioni o il perimetro del quadrato e del rettangolo.

Ed è possibile poi proporre a lui delle verifiche diverse rispetto a quelle dei compagni?

Asti - 8 novembre 2023

USR Piemonte – Ambito territoriale Alessandria-Asti

Cosa cambia con il nuovo PEI

Valutazione degli apprendimenti e personalizzazione

Studenti con disabilità

La sezione 8 del nuovo PEI della sec. di 2° grado

Passaggio da programmazione ordinaria a differenziata e viceversa

La progettazione personalizzata per gli studenti più gravi

Studenti con DSA e altri BES

Principi generali e normativa

Norme specifiche sugli Esami di Stato

Flavio Fogarolo

flavio@flaviofogarolo.it

Se gli alunni hanno capacità di apprendimento non uniformi, personalizzare è inevitabile

Si insegna quello che è possibile imparare

Se l'insegnamento è personalizzato, lo deve essere anche la valutazione

Si valuta quello che si è insegnato

Alunni con disabilità L. 104

La valutazione **può essere personalizzata senza limiti**, in base all'esigenze dell'alunno.

Nella scuola secondaria di 2° grado può comportare in certi casi la perdita della validità del titolo di studio.

Criteri e modalità di valutazione sono esplicitati nel **PEI**

Alunni con DSA L. 170

Le modalità di valutazione possono essere personalizzate, in parte anche all'esame, per consentire all'alunno di **dimostrare quello che sa e sa fare senza essere penalizzato dal suo disturbo**.

I contenuti sono adattabili temporaneamente (prerequisiti) e rispetto a **prestazioni ritenute non essenziali**.

Tutte le personalizzazioni vanno specificate nel **PDP**.

Altri alunni con PDP

Il Consiglio di Classe può definire formalmente degli interventi personalizzati anche per altri alunni, con o senza diagnosi clinica, approvando per loro un **PDP**. Sono ammesse procedure e tutele **analoghe a quelle per i DSA**, esclusi i momenti di valutazione formale: minori tutele all'Esame di Stato, strumenti compensativi nelle prove INVALSI solo se il PDP si basa su una diagnosi.

Personalizzazioni diffuse e informali

Per promuovere il successo formativo **nella valutazione intermedia sono lecite tutte le personalizzazioni che l'insegnante può ritenere utili**. Ci possono essere vincoli di opportunità, non di legittimità.

Dal gruppo Facebook «NORMATIVA INCLUSIONE

Qualcuno sostiene che un alunno con DSA non può avere una valutazione insufficiente e che in caso di difficoltà bisogna cambiare gli obiettivi del piano didattico per adattarli al livello dell'alunno e consentirgli quindi di avere una valutazione sufficiente. È vero? Cosa si fa se l'alunno, pur con un piano personalizzato, non raggiunge gli obiettivi prefissati?

Il nodo della valutazione

Dal DM 5669/17 art. 4 c. 2

2. I percorsi didattici individualizzati e personalizzati articolano gli obiettivi, compresi comunque all'interno delle indicazioni curriculari nazionali per il primo e per il secondo ciclo, sulla base del livello e delle modalità di apprendimento dell'alunno e dello studente con DSA, adottando proposte di insegnamento che tengano conto delle abilità possedute e potenzino anche le funzioni non coinvolte nel disturbo.

Principio di equità

Gli studenti con DSA vanno messi nella condizione di dimostrare quello che sanno e sanno fare senza essere penalizzati dal loro disturbo.

Il nodo della valutazione

DLgs 62/17 art. 11 c. 10

Vale per il primo ciclo

Per la valutazione delle alunne e degli alunni con DSA certificato le istituzioni scolastiche adottano modalità che **consentono all'alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito**, mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, indicati nel piano didattico personalizzato.

DM 5669/11 art. 6 c. 2

Vale per il secondo ciclo

Le Istituzioni scolastiche adottano modalità valutative che **consentono all'alunno o allo studente con DSA di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto**, mediante l'applicazione di misure che determinino le condizioni ottimali per l'espletamento della prestazione da valutare - relativamente ai tempi di effettuazione e alle modalità di strutturazione delle prove - riservando particolare attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari, a prescindere dagli aspetti legati all'abilità deficitaria..

Interventi possibili

**Tempi
aggiuntivi**

Interventi possibili

Tempi
aggiuntivi

**Strumenti
compensativi**

Interventi possibili

Tempi
aggiuntivi

*Dalle Linee Guida MIUR
per gli studenti con DSA*


Gli strumenti compensativi sollevano l'alunno o lo studente con DSA da una prestazione resa difficoltosa dal disturbo, senza peraltro facilitargli il compito dal punto di vista cognitivo.

Dal gruppo Facebook «NORMATIVA INCLUSIONE

Le mappe concettuali possono essere accompagnate anche da foto e si possono tenere durante le verifiche scritte e le interrogazioni orali?

Il riassunto, in quanto *sintesi*, rientra negli strumenti compensativi?

Le mappe devono essere concordate con i docenti prima della verifica?



IL REGNO DEI FRANCHI E DEI LONGOBARDI

I LONGOBARDI

tra 568 e 569 in Italia arrivano i **LONGOBARDI** un popolo originario della **PANNONIA** (Ungheria)

il loro nome significava "popolo dalle lunghe barbe"

e arrivano in Italia passando dalle Alpi Orientali, carichi delle loro famiglie e dei loro averi

in questo periodo l'Italia era dominata dai **BIZANTINI**

ma i bizantini non riescono a fermare l'**invasione longobarda** eccetto che nelle zone affacciate sul mare (luoghi in cui i longobardi non erano abituati a combattere)

restarono quindi ai bizantini solo

la Sicilia, la Sardegna, parte della Puglia e parte della Calabria e l'**ESARCATO** di Ravenna

la regione dell'esarcato prese il nome di **ROMANIA**



I LONGOBARDI IN ITALIA

il cuore del regno longobardo era la **LONGOBARDIA** (Italia settentrionale) e la capitale era **PAVIA**



la vita dei longobardi ruotava attorno alla **guerra**

i guerrieri, legati da vincoli di sangue (quindi parenti) andavano a costituire le **FARE**

i capi militari erano detti **DUCHI**

la società risultava comunque composta da 3 "**classi sociali**"

1. **ARIMANNI** = uomini liberi
2. **ALDI** = uomini semiliberi
3. **SCHIAVI**

il periodo della dominazione longobarda in Italia è ricordato come

un periodo di **DECADENZA** in cui peggiorarono i costumi (es. si torna al baratto)

SOVRANI LONGOBARDI

AGILULFO e **TEODOLINDA** sono ricordati per aver operato la conversione dei longobardi al **CATTOLICESIMO**



ROTARI è ricordato per aver promulgato nel **643** l'**EDITTO DI ROTARI**: una raccolta di leggi longobarde scritte in latino

la faida viene qui sostituita dal **GUIDRIGILDO** (ricompensa in denaro)

LIUTPRANDO è ricordato per il tentativo di cacciare i bizantini dall'Italia. Per convincerlo ad abbandonare questa impresa intervenne il papa che gli diede in cambio il **CASTELLO DI SUTRI**

1° donazione fatta dalla Chiesa



LO SCONTRO TRA FRANCHI E LONGOBARDI

i franchi avevano un **rapporto speciale con il papa** perchè erano stati i primi a convertirsi al cattolicesimo

a causa della legge "**cuius regio, eius religio**" quando il re Clodoveo diventa cattolico, lo diventa anche tutto il popolo

nel regno dei franchi il potere era passato alla dinastia dei **CAROLINGI**

la dinastia di Clodoveo era quella **MEROVINGIA**

dinastia che aveva come capostipite **CARLO MARTELLO** (un **maestro di palazzo**)

il potere era poi passato

al figlio **PIPINO IL BREVE** che era riuscito a fermare l'invasione degli **arabi** nella battaglia di **POITIERS (732)**



il papa, temendo che i longobardi vogliano impossessarsi dell'Italia chiama in aiuto i franchi

PIPINO scende in Italia e si **scontra con i longobardi**

recupererà i territori di Lazio, Romagna e della pentapoli e li consegnerà al papa

formeranno il primo nucleo dello **STATO DELLA CHIESA**

per riappacificare questi due popoli si concorda un matrimonio

CARLO MAGNO (figlio di Pipino -franco) sposa la figlia di re **DESIDERIO** (longobardo)



dopo 15 anni la guerra però si riaccende perchè Desiderio riconquista la Romagna

il papa ha così due poteri:
1. **SPIRITUALE**
2. **TEMPORALE** (=politico)

allora Carlo interviene:
- ripudia la moglie
- assedia Pavia e sconfigge definitivamente i longobardi diventando "**RE DEI FRANCHI E DEI LONGOBARDI**"



Interventi possibili

**Tempi
aggiuntivi**

**Strumenti
compensativi**

**Misure
dispensative**

Interventi possibili

Tempi
aggiuntivi

Strumenti
compensativi

Misure
dispensative

Si può dispensare da ***prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere.***

L. 170/10 art. 5 c. 2/b.

All'esame di stato del secondo ciclo l'unica dispensa possibile, e non in tutti i tipi di scuola, è lo **scritto delle lingue straniere**, da sostituire con prove orali.

Interventi possibili

**Tempi
aggiuntivi**

**Strumenti
compensativi**

**Misure
dispensative**

Interventi possibili

**Tempi
aggiuntivi**

**Strumenti
compensativi**

**Misure
dispensative**

**Verifiche
compensative**

Tempi
aggiuntivi

Strumenti
compensativi

Misure
dispensative

Verifiche
compensative

Sistemi di compensazione tra scritto e orale

Se rimane il dubbio che l'insuccesso in una prova dipenda dal disturbo e non dalla mancata conoscenza dei contenuti, si offre la possibilità di integrare la prova scritta con una orale o viceversa.

Asti - 8 novembre 2023

USR Piemonte – Ambito territoriale Alessandria-Asti

Cosa cambia con il nuovo PEI

Valutazione degli apprendimenti e personalizzazione

Studenti con disabilità

La sezione 8 del nuovo PEI della sec. di 2° grado

Passaggio da programmazione ordinaria a differenziata e viceversa

La progettazione personalizzata per gli studenti più gravi

Studenti con DSA e altri BES

Principi generali e normativa

Norme specifiche sugli Esami di Stato

Flavio Fogarolo

flavio@flaviofogarolo.it

Personalizzazioni possibili in sede di **esame di stato primo ciclo**

Possibilità puramente teorica: si costruiscono le prove in base al tempo disponibile e alle capacità di resistenza del candidato.

Disabilità

Tempi più lunghi nelle prove scritte

Uso di strumenti tecnologici

Prove personalizzate in base al PEI

Supporto di un assistente

Le prove si possono personalizzare liberamente, anche omettendone qualcuna. Non ci sono vincoli o livelli minimi da rispettare. I candidati che si presentano all'esame possono conseguire il diploma o essere respinti. L'attestato dei crediti formativi va dato solo a chi non si presenta all'esame.

L'assistente interviene nella prova come definito in sede di PEI (supporto all'autonomia, mediatore, organizzatore, facilitatore...)

Personalizzazioni possibili in sede di esame di stato primo ciclo

Disabilità	DSA
Tempi più lunghi nelle prove scritte	Tempi più lunghi nelle prove scritte
Uso di strumenti tecnologici	Uso di strumenti compensativi
Prove personalizzate in base al PEI	Stesse prove degli altri
Supporto di un assistente	Nessun assistente

[Gli strumenti compensativi] **sollevano l'alunno o lo studente con DSA da una prestazione resa difficoltosa dal disturbo, senza facilitargli il compito dal punto di vista cognitivo.** (Linee Guida MIUR).

Personalizzazioni possibili in sede di esame di stato primo ciclo

Disabilità	DSA
Tempi più lunghi nelle prove scritte	Tempi più lunghi nelle prove scritte
Uso di strumenti tecnologici	Uso di strumenti compensativi
Prove personalizzate in base al PEI	Stesse prove degli altri
Supporto di un assistente	Nessun assistente

Tranne che per le prove delle lingue straniere per le quali è possibile sia l'esonero totale che la dispensa dagli scritti, conservando la validità del diploma.

Assistente per eventuale lettura ad alta voce

Personalizzazioni possibili in sede di esame di stato primo ciclo

Disabilità	DSA	Altri BES
Tempi più lunghi	Tempi più lunghi tte	Stessi tempi degli altri
		Strumenti compensativi se previsti nel PDP
		Stesse prove degli altri
		Nessun assistente

Nota 5772/19

*Per gli alunni con bisogni educativi speciali (BES) che non rientrano nelle tutele della legge n. 104/1992 e della legge n. 170/2010, **ma sono comunque in possesso di una certificazione clinica**, non sono previste misure dispensative - peraltro non contemplate nemmeno dalla previgente normativa - ma **possono essere utilizzati strumenti compensativi qualora sia stato redatto un PDP che ne preveda l'utilizzo**, se funzionali allo svolgimento della prova*

Personalizzazioni possibili in sede di **esame di stato secondo ciclo**

Disabilità

Prog. differenziata

Tempi più lunghi
nelle prove scritte

Uso di strumenti
tecnologici

Prove
personalizzate

Supporto di un
assistente

Si può organizzare l'esame nel modo ritenuto più opportuno e proporre prove liberamente adattate e personalizzate, in base al PEI.

Personalizzazioni possibili in sede di **esame di stato secondo ciclo**

Disabilità

Prog. differenziata

Tempi più lunghi
nelle prove scritte

Possibilità puramente teorica:
si costruiscono le prove in base
al tempo disponibile e alle
capacità di resistenza del
candidato.

Uso di strumenti
tecnologici

Prove
personalizzate

Supporto di un
assistente

L'assistente interviene nella
prova come definito in sede di
PEI (supporto all'autonomia,
mediatore, organizzatore,
facilitatore...)

Personalizzazioni possibili in sede di **esame di stato secondo ciclo**

Disabilità Prog. differenziata	Disabilità Prog. valida
Tempi più lunghi nelle prove scritte	Tempi più lunghi nelle prove scritte
Uso di strumenti tecnologici	Uso di strumenti tecnologici
Prove personalizzate	Prove equipollenti
Supporto di un assistente	Supporto di un assistente

«possono consistere nell'utilizzo di mezzi tecnici o **modi diversi**, ovvero nello sviluppo di **contenuti culturali e professionali differenti**. In ogni caso le prove equipollenti **devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma attestante il superamento dell'esame**».

(OM annuale esami fino al 2017)

Ha il compito di consentire al candidato con disabilità di sostenere il suo esame in **autonomia** (Non è un facilitatore!)

Personalizzazioni possibili in sede di esame di stato secondo ciclo

Disabilità Prog. differenziata	Disabilità Prog. valida	DSA
Tempi più lunghi nelle prove scritte	Tempi più lunghi nelle prove scritte	Tempi più lunghi nelle prove scritte
Uso di strumenti tecnologici	Uso di strumenti tecnologici	Uso di strumenti compensativi
Prove personalizzate	Prove equipollenti	Stesse prove degli altri
Supporto di un assistente	Supporto di un assistente	Nessun assistente

[Gli strumenti compensativi] **sollevano l'alunno o lo studente con DSA da una prestazione resa difficoltosa dal disturbo, senza facilitargli il compito dal punto di vista cognitivo.** (Linee Guida MIUR).

Personalizzazioni possibili in sede di esame di stato secondo ciclo

Disabilità Prog. differenziata	Disabilità Prog. valida	DSA
Tempi più lunghi nelle prove scritte	Tempi più lunghi nelle prove scritte	Tempi più lunghi nelle prove scritte
Uso di strumenti tecnologici	Uso di strumenti tecnologici	Uso di strumenti compensativi
Prove personalizzate	Prove equipollenti	Stesse prove degli altri
Supporto di un assistente	Supporto di un assistente	Nessun assistente

Non è possibile l'esonero, pena la perdita della validità del titolo di studio, ma solo la dispensa dagli scritti con prova orale sostitutiva (di fatto una prova equipollente).

Personalizzazioni possibili in sede di esame di stato secondo ciclo

OM 45/23 art. 25 c. 6

6. Per le situazioni di studenti con altri bisogni educativi speciali, **formalmente individuate dal consiglio di classe**, il consiglio di classe trasmette alla sottocommissione **l'eventuale piano didattico personalizzato**. Per tali studenti non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è **assicurato l'utilizzo degli strumenti compensativi** già previsti per le verifiche in corso d'anno o che comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte. Gli studenti che sostengono con esito positivo l'esame di Stato alle condizioni cui al presente comma conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione.

Altri BES

Stessi tempi
degli altri

Uso di strumenti
compensativi

Stesse prove
degli altri

Nessun
assistente

Personalizzazioni possibili in sede d'esame di stato

Norma generale:

Tutte le personalizzazioni proposte all'esame **devono essere state prima indicate** chiaramente nel documento di programmazione (**PEI** per la disabilità, **PDP** per i DSA e gli altri alunni con BES).

Grazie dell'attenzione!

flavio@flaviofogarolo.it



Gruppo Facebook

Domande e risposte sulla
normativa scolastica per
l'inclusione

Sito internet

www.normativainclusionione.it
Raccolta delle FAQ
Archivio della normativa